

ANCORA SULL'EQUIPARAZIONE IN DIRITTO CANONICO: IL CASO DELLE PRELATURE PERSONALI

1. Premessa. — 2. La questione metodologica. — 3. Il punto di riferimento dell'equiparazione delle prelature personali: le Chiese particolari o le realtà associative?

1. Premessa.

In una precedente nota, dal titolo *Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico* ⁽¹⁾, ho tentato di mettere in luce i fondamenti che sorreggono la tecnica giuridica dell'equiparazione, con speciale riferimento al diritto della Chiesa. Osservando, tra l'altro, che l'equiparazione va nettamente distinta dall'identità giuridica, e che sostanza e forma risultano inseparabili nella dinamica dell'impiego dell'analogia, notavo più volte quel che mi pare decisivo per comprendere non solo l'equiparazione, ma l'intero mondo del diritto: e cioè che il diritto non può essere concepito quale mero insieme di norme positive, nell'ottica del positivismo formalistico, giacché la giuridicità risiede anzitutto nella realtà della persona umana nella sua relazionalità interumana ⁽²⁾.

Tale impostazione realistica è anche indispensabile nella canonistica, da sempre consapevole della falsità della riduzione del diritto della Chiesa a quello positivo, benché non sempre sia rimasta immune dall'influsso del positivismo, soprattutto per la mentalità pratica ⁽³⁾.

⁽¹⁾ In *Ius Ecclesiae*, 4 (1992), p. 215-224.

⁽²⁾ Per un'efficace critica interna del positivismo giuridico, cfr. di recente A. OLLERO, *La crisi del positivismo giuridico*, in AA.VV., *Diritto naturale e diritti dell'uomo all'alba del XXI secolo*, Colloquio internazionale, Roma 10-13 gennaio 1991, Quaderni di *Iustitia* - 40, a cura dell'Unione giuristi cattolici italiani, Roma 1993, p. 61-103. Citando A. KAUFMANN (*Analogie und « Natur der Sache »*, 2^a ed., Heidelberg, 1982), l'autore evidenzia come il protagonismo dell'analogia nell'interpretazione del diritto collimi perfettamente con un'argomentazione giuridica d'indole teleologica, agli antipodi del progetto positivistico (cfr. p. 83 s.).

⁽³⁾ Per alcuni accenni in proposito, cfr. il mio art. *El Derecho Canónico en clave positivista*, in *Ius Canonicum*, 25 (1985), p. 29-56.

In effetti, a mio giudizio, la comprensione adeguata del diritto canonico, e più in particolare del ricorso all'equiparazione giuridico-canonica, passa necessariamente attraverso una concezione che colga davvero la giuridicità canonica come una delle dimensioni intrinseche dell'essere e dell'attività della Chiesa pellegrina. Perciò, i problemi canonistici fondamentali sono in buona misura problemi ecclesiologici.

Per portare avanti la mia riflessione sull'equiparazione in diritto canonico prenderò ora come punto concreto di riferimento uno degli esempi più rilevanti che ha offerto l'ordinamento ecclesiale negli ultimi decenni: quello delle prelature personali per la realizzazione di peculiari opere pastorali, previste dal Concilio Vaticano II nel decreto *Presbyterorum ordinis*, n. 10, accolte dal CIC-1983 nei can. 294-297, ed attuate per la prima volta in relazione all'Opus Dei, eretto in prelatura personale mediante la cost. ap. *Ut sit* recante la data del 28 novembre 1982 (4). Com'è ben noto, in questi primi anni si è andata accumulando una bibliografia abbastanza consistente in materia (5), la quale si è incentrata prevalentemente sulla natura del nuovo istituto giuridico. Le posizioni sono sostanzialmente due: quella che annovera le prelature personali tra le comunità di fedeli gerarchicamente strutturate (le tradizionali circoscrizioni ecclesiastiche) (6), e quella che ravvisa in esse una realtà associativa d'indole prevalentemente clericale (7). Tutte e due condividono un tratto che è tipico della logica giuridica, e cioè il tentativo di comprendere ed inquadrare la recente figura nell'alveo delle istituzioni canoniche precedenti. In altri termini, si tenta di capire il nuovo per analogia — somiglianze e differenze — col vecchio (siano le Chiese particolari — il cui paradigma canonico sono le diocesi — siano le associazioni). Si ricorre quindi all'equiparazione come via per la comprensione globale del recente istituto.

(4) Cfr. AAS, 75 (1983), I, p. 423-425.

(5) Una selezione non esauriente fino al 1989 si trova citata in J.L. GUTIÉRREZ, *Le prelature personali*, in *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), p. 467-491.

(6) A titolo esemplificativo si possono ricordare la monografia di G. LO CASTRO, *Le prelature personali. Profili giuridici*, Milano 1988; la raccolta di scritti di A. DE FUENMAYOR, *Escritos sobre prelaturas personales*, Pamplona 1990; nonché i titoli citati nelle nt. 5, 8 e 12.

(7) I due autori più rappresentativi sono W. AYMANS (cfr. ad es. *Teilkirchen und Personalprälaturen*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 156 (1987), p. 486-500) e G. GHIRLANDA (cfr. il suo art. *De differentia praelaturam personalem inter et ordinariatum militarem seu castrensem*, in *Periodica*, 76 (1987), p. 219-251).

Svilupperò adesso alcune considerazioni già espresse a titolo esemplificativo nella mia precedente nota. Del resto, come succede invariabilmente nell'ambito della conoscenza giuridica, lo studio di questo caso concreto, nonché di altri analoghi in diversi settori (soprattutto in quello matrimoniale, a proposito dell'incapacità consensuale) mi è servito a chiarire la teoria generale, la quale a sua volta illumina i problemi concreti. Anche questa volta mi atterrò ai limiti di una semplice nota, cercando di enucleare la questione metodologica nonché i principi di soluzione per una corretta impostazione analogica delle prelature personali nel quadro delle istituzioni canoniche.

2. *La questione metodologica.*

La metodologia scientifica deve adeguarsi all'oggetto della scienza rispettiva. Se il diritto canonico non si identifica semplicemente con l'insieme delle norme umane emanate legittimamente nella Chiesa, la metodologia canonica non può neppure limitarsi all'analisi di tali norme, dovendo invece tener anche e soprattutto conto delle esigenze della dimensione giuridica insita nella realtà del Popolo di Dio, tra l'altro per poter interpretare meglio le stesse norme positive.

Allo scopo di mettere in rapporto le prelature personali con le istituzioni precedenti, è indubbio che i dati normativi concernenti la figura rivestono una grande importanza. In questo modo, va analizzata accuratamente la sua nascita conciliare, l'attuazione postconciliare, la legislazione codiciale, l'applicazione al caso dell'*Opus Dei*, e via dicendo. Vanno vagliati non solo i testi dei documenti corrispondenti, ma anche — sia pure in linea subordinata — i processi redazionali che ad essi hanno portato. Il tutto si è già fatto in buona misura nella letteratura scientifica⁽⁸⁾, benché ci sia naturalmente spazio per ulteriori approfondimenti.

Tuttavia, l'ermeneutica testuale — proprio per essere fedele al suo oggetto — deve essere costantemente alimentata dal riferimento

(8) Particolarmente interessanti sono gli studi di J. MARTÍNEZ-TORRÓN, *La configuración jurídica de las Prelaturas personales en el Concilio Vaticano II*, Pamplona 1986; W.H. STETSON - J. HERVADA, *Personal Prelatures from Vatican II to the New Code: an Hermeneutical Study of Canons 294-297*, in *The Jurist*, 45 (1985), p. 379-418; e P. LOMBARDA - J. HERVADA, *Sobre prelaturas personales*, in *Ius Canonicum*, 27 (1987), p. 17-44. Sull'applicazione all'*Opus Dei*, cfr. A. DE FUENMAYOR - V. GÓMEZ-IGLESIAS - J.L. ILLANES, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, trad. it., Milano 1991.

alla realtà oggetto delle norme. Altrimenti si rischia di cadere in polemiche interminabili, d'indole puramente positiva. Se non si vuole incorrere in un relativismo — peraltro profondamente errato — che considera buone tutte le argomentazioni poiché ognuno andrebbe a cercare nei documenti giuridici quel che ritiene più consono col suo modo di vedere e non ci sarebbe una verità giuridica oggettiva, occorre prendere atto che una discussione di fondo ha bisogno di tener conto non solo dei documenti, ma anche della realtà sottostante. Si tratta di determinare quale delle anzidette posizioni sia più rispondente alla realtà ecclesiale. Di conseguenza, bisogna evitare di attribuire troppa importanza agli argomenti presi alla lettera dalle leggi, specialmente laddove vi è spazio per interpretazioni tra loro contrastanti⁽⁹⁾. Il vero senso dei testi va invece cer-

⁽⁹⁾ Ad es. mi pare che la dettagliata analisi contenuta nel recente art. di A. CELEGHIN, *Prelatura personale: problemi e dubbi*, in *Periodica*, 82 (1993), p. 95-138 e 231-256, favorevole alla tesi associativo-clericale, rimanga troppo attaccata ad un'esegesi letterale, senza approfondire sufficientemente le questioni sostanziali, e senza perciò approdare ad una proposta convincente che consenta di risolvere i problemi e i dubbi mediante una visione realistica delle prelature personali. In questo modo, si tende a presentare l'istituto prendendo spunto da certe espressioni o da certe modifiche subite dai testi legali, cui si attribuisce un eccessivo rilievo dottrinale che condiziona unidirezionalmente la comprensione dell'intera normativa.

Come esempio di esegesi letteralistica penso alla traduzione che l'a. offre di un brano dell'introduzione della cost. ap. *Ut sit* in cui si legge: « Cum Opus Dei divina opitulante gratia adeo crevisset ut in pluribus orbis terrarum dioecesibus extaret atque operaretur quasi apostolica compages quae sacerdotibus et laicis sive viris sive mulieribus constabat eratque simul organica et indivisa, una scilicet spiritu fine regimine et spirituali institutione, necesse fuit aptam formam iuridicam ipsi tribui quae peculiaribus eius notis responderet », sottolineando che « era composta da sacerdoti e laici, sia uomini sia donne, ed era insieme organica e indivisa » (p. 237), e sostenendo che tale descrizione riguarderebbe « le caratteristiche dell'Opus Dei nelle configurazioni giuridiche precedenti » (*ibidem*), il che forza chiaramente il senso del testo nel suo insieme. Nelle traduzioni italiane correnti (cfr. ad es. quella dell'*Enchiridion Vaticanum*, 8/462) non si evidenzia il tempo passato di quei verbi, semplicemente perché s'intende giustamente che l'affermazione è da riferire alla realtà stessa dell'Opus Dei che rimane immutata e che la nuova configurazione giuridica aspira a salvaguardare. Anche se l'a. accetta che « nell'attuale assetto giuridico questa "unità articolata" rimane » (p. 238) — naturalmente entro la sua visione prevalentemente clericale delle prelature personali —, la sua insistenza in quel particolare linguistico di semplice concordanza dei tempi del testo latino, lascia in penombra il punto davvero centrale al quale ci siamo riferiti: il fatto che la nuova configurazione giuridica dell'Opus Dei intende proprio rispondere a quella

cato soprattutto alla luce della realtà ecclesiale che essi riflettono e a cui intendono servire.

Ritengo che questa impostazione metodologica sia oggi assolutamente vitale per il diritto della Chiesa. Solamente superando ogni residuo di positivismo canonico si sarà in grado di rispondere alla sfida del rinnovamento di un'autentica mentalità giuridico-canonica, che non contrapponga la specificità giuridica del suo approccio con la permanente connessione sia con la teologia che con la vita stessa del Popolo di Dio in tutte le sue manifestazioni.

3. *Il punto di riferimento dell'equiparazione delle prelature personali: le Chiese particolari o le realtà associative?*

Il nocciolo del dibattito sulle prelature personali in dottrina risiede proprio sulla determinazione di questo referente alla cui luce va compresa e poi attuata la nuova figura. In fondo c'è di mezzo la stessa domanda che il pubblico non specializzato si fa quando sente parlare di questa novità istituzionale, tentando spontaneamente di collegarla con quelle preesistenti.

L'analogia delle prelature personali con le associazioni viene presentata di solito sulla base della volontarietà dell'appartenenza dei fedeli a quelle prelature, non legata a criteri oggettivi automatici (domicilio, rito, ecc.), bensì ad una scelta libera degli stessi fedeli. Ciò viene spesso combinato con una considerazione dei laici come componenti non essenziali di tali prelature, che invece sarebbero costitutivamente clericali. Di conseguenza, si delinea una figura assai vicina a quella delle associazioni clericali di cui al can. 302.

Questa visione risulta però abbastanza forzata sotto diversi profili. Ne indicherò solo tre, concernenti quel contrasto con la realtà che è tanto rilevante per l'interprete del diritto. In primo luogo, non viene approfondita la dubbiosa indole costitutivamente associativa di una eventuale « associazione di chierici » mirante alla realizzazione di una certa opera pastorale o per la distribuzione del clero, dal momento che — nonostante le sue dimensioni associative — essa non sembra più muoversi nell'ambito di quegli spazi che la costituzione della Chiesa lascia alla semplice unione volontaria dei fedeli (in que-

profonda unità tra sacerdoti e laici, e perciò un'interpretazione della figura in cui i laici abbiano un ruolo secondario è in contrasto con quella chiara affermazione pontificia.

sto caso sacerdoti) per conseguire determinati scopi comuni. D'altra parte, la dipendenza istituzionale delle prelature personali dalla Congregazione per i Vescovi (cfr. cost. ap. *Pastor Bonus*, art. 80), nonché la nomina vescovile del primo Prelato di una prelatura personale, sono fatti che non sembrano essere considerati a sufficienza. Sembra poi davvero sconcertante che la prima prelatura personale — con la sua notissima e fundamentalissima componente laicale⁽¹⁰⁾ — rientri nella tanto cercata nuova configurazione solo a titolo di eccezione problematica.

Premetto fin d'ora la mia convinzione circa la validità dell'altra strada percorsa dalla dottrina per situare le prelature personali. Più che continuare a discutere la posizione associativistica, e per poter entrare nel nucleo del dibattito, occorre esplorare bene quell'altro possibile referente, quello ovviamente suggerito dallo stesso nome di « prelatura » scelto dai Padri conciliari. Una volta chiarito il realismo dell'accostamento alle circoscrizioni ecclesiastiche⁽¹¹⁾ — il fondamento dell'equiparazione —, si potranno poi accertare le differenze — i limiti dell'equiparazione —, il cui carattere altrettanto realistico servirà a cogliere l'energia innovativa di questo frutto conciliare. Del resto, come si vedrà, gli elementi che vengono presentati a sostegno della tesi associativa saranno proprio quelli che indicano i limiti dell'equiparazione con la Chiesa particolare, senza però intaccarne il fondamento.

Mi pare che negli ultimi anni si son compiuti passi avanti molto significativi sulla linea che tenta di capire le prelature personali alla luce della loro struttura ecclesiologicala fondamentale, come espressione particolarizzata della *communio fidelium* e della *communio hierarchica*, appellandosi al binomio sacerdozio comune - sacerdozio ministeriale⁽¹²⁾.

(10) GIOVANNI PAOLO II, nel suo Discorso ai partecipanti ad un Convegno teologico sul Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, ha fatto di recente un'allusione alla Prelatura dell'Opus Dei quale « indissolubile unità di sacerdoti e laici » (14 ottobre 1993, ne *L'Osservatore Romano*, 15 ottobre 1993). Metteva già giustamente in risalto l'importanza dei laici nell'Opus Dei A.M. STICKLER, *Genesi e sviluppo della Prelatura dell'Opus Dei*, ne *L'Osservatore Romano*, 18 novembre 1984.

(11) Riflettutosi ad es. nell'art. 6, 1 del Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia, sottoscritto il 28 luglio 1993, il quale parla di « prelature personali e territoriali » in relazione alla competenza dell'autorità ecclesiastica per erigerle, mutarle o sopprimerle (cfr. testo italiano ne *L'Osservatore Romano*, 30 luglio 1993).

(12) Per un'esposizione teologica, cfr. di recente il primo cap. scritto da P. RODRÍGUEZ nel libro in collaborazione con F. OCÁRIZ e J.L. ILLANES, *L'Opus Dei nella Chiesa. Ecclesiologia, vocazione, secolarità*, trad. it., Casale Monferrato 1993. Lo stesso

In quest'ottica, le prelature personali per la realizzazione di peculiari opere pastorali appaiono anzitutto, sotto il profilo tecnico-canonico, come un nuovo tipo di circoscrizione ecclesiastica, coniato sulla base delle tradizionali prelature *nullius*, ma innovandole profondamente allo scopo non solo di renderle personali, ma anche di collegarle con una peculiare opera pastorale. Ciò nonostante, tale innovazione non può far dimenticare che nelle nuove prelature debbono continuare a darsi gli elementi tipici di una circoscrizione ecclesiastica, e cioè una comunità di fedeli — una parte del Popolo di Dio — alla cui guida vi è un Prelato, coadiuvato da un presbiterio. Questa visione realistica — Prelato, presbiteri, fedeli — nella sua semplicità costituisce il presupposto indispensabile per comprendere di che cosa si stia parlando quando ci si riferisce alle prelature personali. I rapporti fondamentali all'interno di tale comunità gerarchicamente strutturata vengono configurati sulla base dei noti principi ecclesiologicali di uguaglianza fondamentale fra tutti i battezzati, e di diversità funzionale (anzitutto in virtù della ricezione del sacramento dell'ordine). Le finalità di queste prelature, pur dovendo avere delle peculiari determinazioni, rientrano tra quelle delle altre circoscrizioni ecclesiastiche: portare avanti, in organica cooperazione tra fedeli e Pastori, l'apostolato e la pastorale della Chiesa.

Potrebbe però obiettarsi che tale descrizione corrisponde alla Chiesa particolare — in primo luogo alla diocesi —, secondo la sua realistica comprensione conciliare (cfr. CD, 11). Certamente ad essa si applica tutto questo e a titolo di analogato principale, ma per caratterizzarla pienamente ciò non basta, e vi è nel contempo spazio — ecclesiologicalo e pastorale — per realtà analoghe, che non essendo Chiese particolari, assomiglino a loro per struttura, rapporti e finalità.

Questa estensione per analogia delle circoscrizioni ecclesiastiche al di là di quelle che realizzano quella pienezza — ovviamente sempre relativa — delle Chiese particolari si è verificata chiaramente nel caso degli Ordinariati militari. Il fatto però che ancora talvolta si continui a voler identificare *tout court* tali Ordinariati con le Chiese

P. RODRÍGUEZ aveva prima trattato l'argomento nella sua monografia *Chiese particolari e prelature personali*, trad. it., Milano 1990. Il merito di aver sottolineato il rapporto della nuova istituzione con la struttura fondamentale fedeli - ministero ordinato (*ordo-plebs*, per dirla in termini tradizionali) appartiene a J. HERVADA, di cui raccomanderei vivamente l'art. *Aspetti della struttura giuridica dell'Opus Dei*, in *Il diritto ecclesiastico*, 97 (1986), I, p. 410-430.

particolari risulta molto espressivo della difficoltà che normalmente presenta il superamento di schemi concettuali consolidati. In effetti, l'uso dell'analogia è opera sempre delicata, che implica un particolare equilibrio nel tener conto contemporaneamente delle somiglianze e delle differenze, il tutto d'accordo con le esigenze della medesima realtà. È comprensibile che si tentino vie semplicistiche di mera identificazione, soprattutto laddove sembra volersi contestare ancora da parte di alcuni la legittimità ecclesiologica di istituzioni che, pur non rientrando tra le Chiese particolari, ad esse assomiglino per struttura e finalità.

Un parallelo movimento di riduzione — sebbene in senso opposto — si registra ancora in rapporto alle prelatore personali per peculiari compiti pastorali, volendole inquadrare nell'ambito associativo, e più specificamente in quello clericale. È naturale che, al momento di risolvere problemi istituzionali che implicano una determinata attività pastorale, si pensi soprattutto ai chierici, giacché sono coloro i quali pongono i principali problemi canonici riguardanti la loro funzione e le conseguenze personali di tale funzione. Pretendere di applicare schemi simili ai laici sarebbe fuorviante, poiché la loro vita incentrata abitualmente nelle strutture temporali, pone di per sé minori questioni giuridiche intraecclesiali riguardanti la loro condizione di vita. Ma ciò non può minimamente far diminuire la completa appartenenza — anche giuridica — dei laici a quelle comunità gerarchicamente strutturate in cui vivono ed operano, anzitutto alle Chiese particolari. In questo senso, sarebbero le prelatore personali composte solo da chierici quelle che a mio parere rappresenterebbero un'ulteriore estensione analogica della nozione di prelatura, giustificabile nella misura in cui continua ad esserci un riferimento essenziale e costitutivo ad una certa peculiare opera pastorale da compiere (benché il compito istituzionale possa limitarsi talvolta alla preparazione, distribuzione e formazione ed aiuto permanente di un determinato clero).

Il problema centrale per la comprensione delle prelatore personali è senz'altro quello derivante dalla peculiare volontarietà dell'appartenenza alla prelatura da parte dei fedeli. Va notato, innanzitutto, che tale volontarietà può rivestire diverse modalità: può essere simile a quella esistente negli Ordinariati militari — in cui, mediante l'istituto della giurisdizione cumulativa, l'appartenenza rappresenta piuttosto un'offerta la cui attuazione viene lasciata all'opzione dei fedeli cui oggettivamente è rivolto l'Ordinariato —; e può essere ul-

teriormente volontaria, nel senso di essere attuata direttamente mediante una convenzione con la Prelatura — come succede nella Prelatura dell'Opus Dei ⁽¹³⁾ —. In secondo luogo, per situare nei suoi giusti termini il problema sollevato converrebbe evidenziare come la volontarietà abbia un influsso rilevante nell'ambito delle stesse Chiese particolari, non già in relazione direttamente ad esse, ma per quel che riguarda le possibilità di scelta lasciate ai fedeli in materia di ricezione dei beni salvifici e di partecipazione attiva alla vita ecclesiale. Ciò trova un'espressione istituzionale assai significativa nel caso delle parrocchie personali.

Ma soprattutto bisogna mettere in relazione la volontarietà dell'appartenenza alle prelature personali con la *ratio iuris* che sta proprio alla base di questa novità istituzionale. Se si tratta di compiere opere pastorali peculiari, intese nella logica della complementarietà e non della sostituzione rispetto alle Chiese particolari ⁽¹⁴⁾, pare del tutto congruente che l'appartenenza dei fedeli alle prelature — o almeno la loro effettiva partecipazione — sia impostata sulla base delle libere e responsabili scelte personali dei fedeli interessati. Non ravviso alcun motivo per dubitare sulla legittimità ecclesiologica di questa soluzione: anzi, negarla equivarrebbe a svuotare la nuova figura proprio dalla sua novità essenziale.

Ritengo che dalla comprensione di questa equiparazione ci si possa augurare molti frutti per la vita della Chiesa nell'avvenire. Ravviso una molteplicità di possibili applicazioni delle prelature personali per peculiari compiti pastorali. Per fare soltanto un esempio: si pensi ai problemi pastorali, talvolta di portata molto ampia, suscitati dall'emigrazione, i quali superano il livello meramente parrocchiale e possono richiedere un'istituzionalizzazione a livello di circoscrizione ecclesiastica personale d'indole complementare, con le conseguenti strutture per la formazione del clero, i propri centri e cap-

(13) C'è da osservare però che anche negli Ordinariati c'è spazio per un rapporto volontario del genere. In effetti, la cost. ap. *Spirituali militum curae* prevede che si trovano sotto la giurisdizione dell'Ordinariato « tutti i fedeli, uomini e donne, membri o meno di un Istituto religioso, che svolgano stabilmente un compito loro affidato dall'Ordinario militare o con il suo consenso » (X, 4°).

(14) Sul rapporto delle « istituzioni e comunità stabilite dall'Autorità Apostolica per peculiari compiti pastorali » con le Chiese particolari, cfr. le suggestive considerazioni della Lettera *Communio innotio*, della Congregazione per la Dottrina della Fede, nella sua sezione IV dedicata all'unità e alla diversità nella comunione ecclesiale (28 maggio 1992, ne *L'Osservatore Romano*, 15-16 giugno 1992, n. 16).

pellani — equiparati alle parrocchie e ai parroci —, il coordinamento delle risorse personali e materiali nonché dei rapporti con i Paesi d'origine, ecc.

Inoltre, queste nuove forme, che costituiscono un'ulteriore manifestazione del carattere dinamico delle strutture pastorali⁽¹⁵⁾, innescano un processo di mutua illuminazione tra circoscrizioni ordinarie della Chiesa — Chiese particolari già costituite o in via di formazione — e circoscrizioni complementari. Queste nuove realtà analoghe alla Chiesa particolare servono per comprendere meglio la stessa Chiesa particolare, stimolandone la vitalità apostolica di tutti i fedeli suoi membri. Da parte sua, la comprensione realistica della Chiesa particolare aiuta molto a comprendere ed attuare queste sue estensioni analogiche, che ben impostate debbono far crescere quell'unità nella diversità che caratterizza l'autentica comunione ecclesiale. E va sempre ricordato che l'equiparazione non può essere scambiata con l'identità: *Nullum simile est idem*⁽¹⁶⁾.

CARLOS J. ERRÁZURIZ M.

(15) Cfr. in proposito A. DEL PORTILLO, *Dinamicità e funzionalità delle strutture pastorali*, in AA.VV., *La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa*, a cura di V. FAGIOLO e G. CONCETTI, Firenze 1969, p. 161-177.

(16) Un'insufficiente distinzione tra equiparazione ed identità giuridica ha senz'altro influito nel togliere dal Codice l'equiparazione espressa delle prelature personali alle Chiese particolari, temendo che si operasse un'indebita confusione con esse (cfr. Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis - Acta et documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Typis Polyglottis Vaticanis 1991, 5^a questio de Praelatura personali, p. 376-392 e 399-417). Va osservato però che la Plenaria mantenne la normativa sulle prelature personali nell'ambito della parte II del libro II riguardante la costituzione gerarchica della Chiesa. Soltanto nella stesura finale, e probabilmente allo scopo di sottolineare ulteriormente la distinzione rispetto alle Chiese particolari, è stata scelta una collocazione nel Codice, nei cann. 294-297, al di fuori di quella parte, nella parte I del libro II, dedicata ai fedeli cristiani. Tale collocazione finale risulta del tutto inespressiva agli effetti della comprensione della figura, la quale continua di fatto ad essere comprensibile ed attuabile soltanto sulla base del rapporto analogico con le forme tradizionali dell'organizzazione ecclesiastica, e cioè in relazione di equiparazione *in iure* — che non è identità, nemmeno giuridica — con la Chiesa particolare (e quindi con la diocesi, che costituisce il fondamentale punto di riferimento della regolamentazione canonica in materia).